

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Nella seduta del 23/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha chiesto il rimborso di **€ 2.761,96** a titolo di commissioni ed oneri assicurativi non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione avvenuta sulla base di conteggio estintivo del 16.6.2009, di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 9.9.2007.

L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, ha eccepito, rispetto alla richiesta di rimborso di oneri e commissioni inerenti al contratto di finanziamento, la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo e delle commissioni percepite dalla società mandataria; in subordine, nel caso di accoglimento delle istanze attoree di rimborso di tali oneri, il riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti dei predetti soggetti.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le

commissioni di intermediazione e le spese di incasso delle quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014, e v. già l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009e l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto del rimborso di € 85,55 intervenuto in sede di estinzione del finanziamento, deve concludersi per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo il prospetto che segue:

rate pagate	22	rate residue	50	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni finanziarie</i>				366,04	254,19	85,55	168,64
<i>Commissioni accessorie (agente/mediatore)</i>				2.579,04	1.791,00		1.791,00
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.155,34	802,32		802,32
				Totale			2.761,96

L'importo coincide esattamente con quello richiesto dalla parte ricorrente; su di esso, in quanto avente natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dal reclamo costituente l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

Quanto alla domanda svolta dal resistente di rivalsa nei confronti della società mandataria e della compagnia assicurativa, essa deve essere rigettata, restando estranee alla cognizione di quest'Arbitro le pretese svolte in via riconvenzionale dall'intermediario (cfr. Collegio di Napoli dec. n. 2142/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.761,96 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA